



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
VARESE

Oggetto: Procedure rinnovo Consiglio camerale - D.M. 4 agosto 2011 n. 156

Si fa seguito alla nota n. 0010458 del 13 giugno 2017 con la quale codesto ente camerale ha rappresentato di aver avviato in data 31 marzo la procedura di rinnovo del Consiglio, il cui mandato scade il 27 settembre del presente anno.

A seguito dei controlli effettuati in relazione agli elenchi delle imprese associate presentati dalle organizzazioni di categoria concorrenti all'assegnazione dei seggi nei vari settori (allegati A e B di cui al d.m. 156/2011) codesta camera di commercio ha accertato quanto segue:

Caso A)

- alcune organizzazioni hanno, per mero errore materiale, ricompreso imprese in possesso di qualifica artigiana negli elenchi di imprese presentati ai fini dell'assegnazione dei seggi relativi ai settori agricoltura, industria, commercio;

Caso B)

- alcune organizzazioni hanno, sempre per mero errore materiale, ricompreso imprese di settori diversi (commercio, industria, ec...), non in possesso della qualifica artigiana, negli elenchi di imprese presentati ai fini dell'assegnazione dei seggi relativi all'artigianato.

A seguito della regolarizzazione richiesta ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011 alcune organizzazioni hanno provveduto a rettificare i dati comunicati scorporando dagli elenchi le imprese non imputate nel settore corretto, altre, invece, hanno anche provveduto a includere tali imprese, sia per quanto riguarda il numero che i relativi occupati, negli allegati A presentati per gli altri settori.

Alla luce di quanto sopra codesta Camera chiede di conoscere se in sede di trasmissione dei dati al Presidente della Regione Lombardia questa Camera di Commercio debba comunicare il dato rettificato, prevedendo l'inclusione delle imprese che in sede di presentazione della domanda non erano state imputate nel settore corretto, concedendo altresì tale possibilità di rettifica a tutte le associazioni che hanno erroneamente imputato le imprese, sia con riferimento al caso A) che al caso B) più sopra esposti.

In proposito lo scrivente precisa quanto segue.

A seguito dei controlli effettuati da codesta Camera e della richiesta di regolarizzazione, le organizzazioni provvedono, entro il termine previsto dal comma 1



dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011, alla rettifica dei dati comunicati e alla conseguente eventuale regolarizzazione delle posizioni evidenziate.

Le imprese per le quali non è stato possibile procedere alla regolarizzazione da parte dell'organizzazione, e quindi nei casi prospettati da codesta Camera le imprese che non possono essere ricomprese negli elenchi nei quali erano state presentate, non possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività della medesima organizzazione con riferimento al procedimento di rinnovo del consiglio camerale e quindi inserite in altri elenchi presentati dalla medesima organizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)